

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. 662 di Prot. Contr. firmato digitalmente

CONTRATTO

Avente ad oggetto l'affidamento del servizio per la lettura massiva dei contatori di utenza con fotolettura nei comuni di: Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino V.se, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, S. Zeno di Montagna, Castelnuovo del Garda, Cavaion V.se, Dolcé, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli V.se, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio – progetto 24092.

CODICE CIG N. B21243CB08

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibere del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, per brevità "AGS";

e

L.& M. STUDIO CENTER S.r.l. (C.F e P. IVA n. 04937570820), con sede in Contrada Grotta Mazzamuto snc – Altavilla Milicia (PA) nella persona del legale rappresentante p.t. sig. Antonino Lombardo, iscritta alla

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna, R.E.A. n. PA-226291 per brevità "appaltatore".

Premesso che:

- con delibera del Consiglio di amministrazione n. 21/6 del 30.05.2024 è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 70 del D.lgs. 36/2023 da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del medesimo Decreto, dell'importo annuo di € 904.604,40 con facoltà dell'Amministrazione di esercitare l'opzione di prosecuzione per un ulteriore anno e per il medesimo importo nonché l'opzione di proroga di giorni 365 per un importo complessivo di € 2.713.813,20 oltre IVA, per l'affidamento del servizio di lettura massiva dei contatori di utenza con fotolettura, per attività di apertura/chiusura contatori con lettura, variazioni contrattuali e morosità;
- con provvedimento del RUP n. 5894/2024 del 31.07.2024, a seguito di esperimento delle procedure di gara, il servizio in oggetto è stato affidato alla società L. & M. STUDIO CENTER S.r.l. di Altavilla Milicia (PA), per un importo di € 594.453;
- sono decorsi trentacinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e che l'avviso in merito all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato;
- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato con esito positivo;
- in data 09.08.2024 l'appaltatore ha prodotto adeguata fideiussione a garanzia delle prestazioni oggetto del contratto

fino alla concorrenza di euro 65.450 (sessantacinquamilaquattrocentocinquanta) emessa dalla società assicuratrice ABC Insurance di Bucarest;

- in data 02.10.2024 l'appaltatore ha prodotto la comunicazione ricevuta dalla società assicuratrice AIG Advisors S.r.l. relativa alla prossima emissione della polizza n. ITEO000078 con efficacia decorrente dal 24.09.2024 a copertura di eventuali danni patrimoniali diretti o indiretti o indennizzi, con estensione alle sanzioni subite o alle penali applicate, comminate al committente per responsabilità dell'appaltatore, per un importo massimale pari a 5.000.000 (cinquemilioni/00 di euro).
- Tale polizza è in corso di perfezionamento al momento della stipula del presente contratto, per cui la mancata produzione integra condizione risolutiva;
- Il Responsabile del Progetto è l'ing. Carlo Alberto Voi.

Tutto ciò premesso le parti

convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, materialmente allegati, i sottoelencati documenti:

1. offerta tecnica ed economica presentata dall'operatore economico;
2. cauzione definitiva;

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i sottoelencati documenti, anche se non materialmente allegati:

1. il capitolato speciale;
2. polizza assicurativa;
3. piano di assorbimento del personale.

ARTICOLO 2 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

1. Le parti danno atto che, a tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo PEC studiocenter@arubapec.it
2. Presso tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
3. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In caso di mancata notifica, ogni comunicazione si intende validamente effettuata ai recapiti dichiarati.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha per oggetto il servizio di lettura massiva di contatori così come definito e regolamentato dalle delibere 655/2015 RQSII 218/2016 TIMSI, 665/2017 TICSI, 917/2017 RQTI, 610/2020, 609/2021 di ARERA e successive modifiche e integrazioni, nonché dalla Carta dei Servizi AGS.
2. Nel caso in cui l'Autorità deliberi variazioni, aggiornamenti, modifiche, integrazioni delle delibere menzionate o disciplini il servizio oggetto dell'appalto in nuovi provvedimenti, il presente contratto sarà soggetto a tali novazioni, rettifiche o integrazioni, senza che ciò determini compensi o indennizzi aggiuntivi a carico della

Committente, salvo oggettivi e comprovati costi necessari per adeguare il servizio, che dovranno essere previamente concordati con la Stazione appaltante.

3. In riferimento alle modalità operative di esecuzione del servizio oggetto del contratto si richiama in particolare quanto stabilito da ARERA in merito a:

- numero di tentativi minimi di lettura;
- distanze temporali minime fra tentativi di lettura;
- ulteriore tentativo di raccolta;
- limite temporale per la prima lettura delle nuove attivazioni;
- informazione preliminare del tentativo di lettura;
- indennizzi automatici per mancato rispetto degli standard specifici inerenti il numero minimo di tentativi di raccolta della misura e il tempo di preavviso per i tentativi di raccolta;
- evidenza della lettura a mezzo fotolettura;
- nota cartacea informativa del fallito tentativo;
- registro elettronico;
- qualità tecnica;
- limite periodo a conguaglio in bolletta.

4. Data la natura del servizio, risulta concreta la possibilità che dall'inesatta esecuzione del presente contratto derivi un mancato rispetto di previsioni normative e regolamentari, comportante in capo ad AGS l'obbligo di riconoscere agli utenti finali degli indennizzi, piuttosto che l'applicazione di penali da parte di ARERA, ovvero l'impossibilità di accedere al meccanismo di incentivazione a causa del mancato raggiungimento della soglia minima di misura per la

determinazione del volume di perdite totali (ex delibera 917/2017 Allegato A, art. 20, punto 2).

5. Al verificarsi di tali circostanze, AGS procederà alla formale contestazione e conseguente richiesta di ripetizione delle somme contestate, anche attraverso l'escussione delle polizze assicurative prodotte.

6. Trattandosi di un appalto di servizi fortemente condizionato dalla mutevolezza della popolazione del territorio, anche in ragione della pregante connotazione turistica delle utenze servite, AGS non versa nelle condizioni oggettive di garantire un numero definitivo e immutato di letture nel corso di esecuzione del contratto. Ne consegue che le quantità indicate in sede di gara sono meramente indicative e potrebbero subire variazioni in eccesso o in difetto. Inoltre, AGS sta procedendo con la sostituzione del parco contatori meccanici con contatori "telecontrollati", il che comporterà la progressiva digitalizzazione del trasferimento del dato di misura. Ne consegue che il numero di letture oggetto del presente contratto potrà, in fase esecutiva, subire delle riduzioni anche in concomitanza con il progredire di tale attività.

7. Alla luce di tali considerazioni, con la sottoscrizione del presente contratto, l'esecutore accetta quale alea contrattuale la flessibilità nel numero di letture richieste, rinunciando sin d'ora ad addurre tali variazioni quali causa di risoluzione del contratto, riduzione ad equità, risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 4 – DISCIPLINA DEL CONTRATTO

L'affidamento del servizio in oggetto è subordinato alla piena e incondizionata accettazione e osservanza della disciplina di gara costituita dal disciplinare, dal capitolato speciale e suoi allegati tecnici, oltre che dall'offerta economica e tecnica presentata dalla società in sede di gara e ogni altro documento costituente *lex specialis* di gara.

ARTICOLO 5 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

Viene stipulato il presente contratto dell'importo di € 594.453 (cinquecentonovantaquattromilaquattrocentocinquantatre), che verrà corrisposto da AGS all'appaltatore, secondo quanto stabilito nei successivi articoli 6 e 7. Tutti gli importi di cui sopra, sono da intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 6 – VARIAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE IN PENALE

Sulla base dell'importo previsto per la singola lettura pari ad € 2,765 (dueeuro/settecentosessantacinquecentesimi), così come risultante dall'offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di partecipazione, in caso in caso di inadempimento contrattuale, a titolo di penale, il prezzo verrà rimodulato secondo quanto previsto dall'art. 7.1 del Capitolato speciale, che la società L. & M. STUDIO CENTER S.r.l. dichiara di aver letto, accettato e compreso e che in questa sede, integralmente si richiama.

ARTICOLO 7 – PAGAMENTI E MODALITA' DI EMISSIONE FATTURE.

ARTICOLO 7.1 PAGAMENTI

1. L'IVA applicata per tale tipologia di lavori è pari al 22%.
2. L'invio di fatture ed eventuali note di credito avverrà attraverso il sistema di interscambio (Sdl). Il codice destinatario che identifica la

stazione appaltante, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito, è **4PRRIAIO**.

3. I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. data fattura fine mese, in ogni caso, il ritardato pagamento del corrispettivo che non superi i 30 (trenta) giorni, non legittimerà l'appaltatore a sospendere l'esecuzione del servizio.

4. Ogni pagamento è subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, per cui il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC. La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione necessaria alla verifica della regolarità fiscale contributiva, assistenziale retributiva;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

c) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei

soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, si procede secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

6. La cessazione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio, n. 52, dall'art. 120 comma 12 e dall'all. II.14 del Codice.

ARTICOLO 7.2 – MODALITA' DI EMISSIONE DELLE FATTURE

1. L'appaltatore dovrà, a cadenza mensile posticipata, emettere fattura corredata dal prospetto riepilogativo approvato dalla Committente.

2. Prima della emissione della fattura l'appaltatore dovrà, infatti, inviare alla stazione appaltante un prospetto riepilogativo contenente il numero e il tipo di letture effettuate con contestuale autorizzazione all'emissione della fattura.

3. La Committente, entro 5 giorni lavorativi, provvederà a fornire detta autorizzazione, secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto, integrando anche i valori da fatturare con eventuali penalità-addebiti relativi a mensilità pregresse.

4. Le fatture riporteranno pertanto gli importi relativi al servizio di misura periodica che sarà distinto per zona di lettura, le letture effettuate e riconosciute valide, oltre ad eventuali riduzioni dovute a penalità e addebiti.

5. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari secondo i termini previsti dalla legge.

ARTICOLO 8 – REVISIONE PREZZI

Trovano applicazione gli artt. 60 e 120 del Codice nonché l'art. 5.4 del disciplinare di gara, che qui si intendono integralmente richiamati.

ARTICOLO 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso istituti di credito o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. n. 136/2010, il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
2. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della Legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.
3. L'appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.
4. L'appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere e nel corpo di ogni singola fattura, a inserire il Codice CIG Identificativo della Gara indicato in oggetto.

5. L'appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge, in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria e agli obblighi di informativa all'Azienda e alla Prefettura di competenza.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'appalto viene affidato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui ai documenti menzionati al precedente art. 1.

2. L'appaltatore si impegna altresì:

a. ad adottare in completa autonomia l'organizzazione che riterrà più idonea per assicurare lo svolgimento dei servizi nel rispetto delle prescrizioni disposte dalla committente e delle condizioni di massima efficacia e di minimo disturbo nel contattare gli utenti;

b. a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi necessari all'esecuzione del servizio, con le modalità previste dal presente contratto e dalla documentazione di gara;

c. a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili al contratto e all'esecuzione del servizio;

d. a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l'esecuzione del contratto, incidenti e danni alle persone e alle cose;

e. ad assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali danneggiamenti intervenuti durante lo svolgimento del servizio;

f. ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;

g. a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del contratto.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti impiegati nell'esecuzione del presente servizio le norme di legge, i regolamenti, nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

4. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti di AGS per la malafede o la frode dei medesimi nell'esecuzione del servizio.

5. Sono fatte salve le condizioni di natura comportamentale che la committente potrà imporre per salvaguardare la propria immagine nei riguardi degli utenti.

6. Prima dell'inizio del servizio, i responsabili individuati dall'appaltatore dovranno prendere contatto con la committente per l'acquisizione di informazioni necessarie all'impostazione ottimale dell'organizzazione, inclusi i test di verifica del software utilizzato per la rilevazione delle letture.

7. Nel corso della esecuzione del servizio, su richiesta della committente, avranno luogo incontri di coordinamento presso la sede della medesima.

8. Il servizio di misura potrà essere eseguito dagli operatori dell'appaltatore, all'interno dei seguenti orari: dalle ore 8,00 alle 19,00

di tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato. Non potranno essere eseguite misure nei giorni festivi.

9. La committente si riserva di effettuare controlli in dettaglio o a campione sulla qualità complessiva e specifica dei servizi svolti. I controlli e le verifiche effettuate non potranno essere adottati dall'appaltatore come interferenze nella conduzione del servizio, segnatamente con riferimento alle tempistiche di esecuzione.

ARTICOLO 11 – CONDIZIONI TECNICHE ED OPERATIVE

Il servizio oggetto dell'appalto si compone delle seguenti attività:

- informazione preliminare del tentativo di lettura;
- rilievo della lettura, certificazione a mezzo fotolettura georeferenziata;
- ubicazione delle utenze georeferenziata;
- in caso di fallimento del tentativo, rilascio di nota descrittiva del fallito tentativo, certificazione a mezzo fotolettura georeferenziata e georeferenziazione.

ARTICOLO 11.1 – Servizio di misura periodica – massiva

1. Il servizio di misura periodica di rilevazione dei consumi idrici si riferisce ai contatori idrici di acquedotto, nonché ai contatori relativi a pozzi autonomi, posati nei Comuni di Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino V.se, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, S. Zeno di Montagna, Castelnuovo del Garda, Cavaion V.se, Dolcé, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli V.se, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio.

2. I contatori sono di norma ubicati a piede di fabbricato sia all'interno che all'esterno della proprietà privata, in pozzetti, nicchie, locali

comuni o privati. Posizionamenti diversi da quelli sopra indicati non potranno essere considerati ostativi allo svolgimento del servizio assegnato.

3. Tali manufatti presentano caratteristiche non standardizzate, con ingombri e profilature estremamente eterogenee. Non è prevista la corresponsione di un prezzo diversificato che tenga conto delle caratteristiche dell'alloggiamento del contatore qualora il medesimo determini maggiori difficoltà di lettura.

4. Il volume annuo stimato è di circa 215.382. La quantità annua di letture richieste, la ciclicità ed eventuali note tecniche dettagliate per singola zona di lettura sono contenute nel documento "Calendario Pianificazione delle Letture", in seguito CPL, che costituisce parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato (allegato A e A1).

5. La committente si riserva la facoltà di modificare il CPL comunicandolo all'appaltatore con almeno trenta giorni di anticipo, senza che tale intervento comporti la corresponsione di indennizzi, salvo oggettivi e comprovati maggiori costi derivanti all'appaltatore da scelte meramente discrezionali della stazione appaltante.

ARTICOLO 11.2 - Consegna Gruppi di Lettura

1. La committente metterà a disposizione dell'appaltatore l'elenco dei contatori rcdi, Gruppo di Lettura (GdL), cui si chiede la lettura secondo la pianificazione del CPL consegnato. L'elenco, su supporto informatico e su tracciato predisposto, (allegato B) sarà inviato esclusivamente a mezzo e-mail almeno otto giorni lavorativi prima della data di inizio prevista per ogni Gruppo di Lettura. Sarà esplicitata

nell'e-mail di affidamento di ogni singolo GdL la data di inizio rilevazione delle misure e di riconsegna.

2. Qualora non fosse possibile per la committente rispettare i tempi di comunicazione, al fine di garantire l'organizzazione dell'attività da parte dell'appaltatore, le date di inizio rilevazione e di riconsegna verranno opportunamente rimodulate.

3. Gli elenchi dei contatori da leggere sono da considerarsi non ordinati. Sarà onere dell'appaltatore provvedere al riordino secondo il giro di lettura più consono alla propria organizzazione, fermi restando i tempi e le modalità di restituzione dei dati.

4. Qualora, per motivi tecnici di estrazione del dato dal sistema informatico della committente, la consegna del Gruppo di lettura sia ripartita in più file, ai fini dell'attività di comunicazione preventiva, lettura, modalità, tempi e percentuali di riconsegna, farà fede la data di consegna dell'ultimo file e il complesso dei dati trasmessi deve intendersi come unico Gruppo di Lettura.

5. La committente si riserva la facoltà, qualora si rivelasse necessario per motivi tecnici o organizzativi, di chiedere l'esecuzione del servizio mediante l'utilizzo di supporto cartaceo anziché informatico, senza che ciò modifichi in alcun modo le condizioni di espletamento del servizio. In tal caso, le annotazioni ed ogni altra informazione normalmente gestita tramite terminale portatile dovrà essere riportata sul tabulato fornito.

ARTICOLO 11.3 - Informazione preliminare del tentativo di lettura

1. L'appaltatore è tenuto a dare informazione preliminare, ai sensi della delibera ARERA 218/2016 articolo 7.4 lettera i), agli utenti finali

dotati di misuratore parzialmente accessibile o non accessibile, del tentativo di raccolta della misura. Si precisa che oggetto di lettura e conseguentemente, di attività di preavviso, potranno essere, su richiesta della stazione appaltante, anche i contatori c.d. smart.

2. La comunicazione dovrà contenere il giorno e la fascia oraria del passaggio del letturista e dovrà essere fornita all'utente secondo quanto dettato dalla delibera 218/2016 con almeno 48 ore di preavviso.

3. La pianificazione comunicata all'utente sarà vincolante per l'effettuazione della lettura. Nel caso non sia possibile rispettare la pianificazione comunicata, l'appaltatore dovrà procedere con una ulteriore comunicazione all'utente.

4. La comunicazione dovrà avvenire utilizzando il canale scelto dall'utente fra i seguenti: sms, e-mail, telefonata registrata. Nel caso in cui l'utente non abbia espresso una preferenza, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo affissione o comunicazione cartacea. Tale ultima modalità dovrà essere documentata a mezzo rilevazione fotografica a integrazione del rendiconto.

5. Poiché ogni singolo utente può scegliere e modificare nel tempo, la modalità preferita di comunicazione, il canale da utilizzare per la comunicazione di ogni singola utenza sarà oggetto di interscambio in occasione dell'assegnazione del GdL.

6. Il modello del contenuto della comunicazione per ogni singola modalità è concordato e approvato dalla committente prima dell'inizio dell'attività.

7. Il servizio di informazione preliminare dovrà essere organizzato in modo tale da rendere prova certa dell'attività svolta. Il rendiconto, su supporto informatico e su tracciato predisposto (allegati C, E), sarà reso alla committente, assieme ai file contenenti la prova della comunicazione a mezzo affissione o comunicazione cartacea e alla restituzione delle letture eseguite.

ARTICOLO 11.4 - Esecuzione delle letture

1. Il personale incaricato provvede a rilevare la misura dei contatori nel rispetto di quanto previsto nei successivi paragrafi per quanto attiene tesserino di riconoscimento, comportamento, abbigliamento, orari del servizio, attrezzature.

2. In aggiunta alle modalità tradizionali di rilevazione della lettura, comprendenti il valore di lettura, la data e l'ora della rilevazione dello stesso, il personale incaricato provvede all'esecuzione del servizio mediante fotolettura e georeferenziazione di tutti i contatori fornendo altresì le informazioni aggiuntive richieste sui contatori.

3. Le segnalazioni di anomalia o di commento alle letture rilevate dovranno rispettare le codifiche condivise prima dell'avvio del servizio.

4. Rimane a carico dell'operatore in fase di accesso al contatore l'eventuale rimozione di modesti ostacoli/detriti, e pulizia del vetro, che rendano difficoltosa o impossibile la lettura.

α- Fotolettura georeferenziata

1. Il rilievo fotografico digitale riguarda il quadrante del contatore, la matricola identificativa dello stesso e i sigilli di sicurezza. Il numero di immagini e la qualità devono essere sufficienti da rendere verificabile

la validità del dato di consumo da parte degli uffici della committente così come, la corretta identificazione del misuratore e la presenza dei sigilli.

2. Su tutti i rilievi fotografici devono essere sovrainpressi e resi immutabili i seguenti dati: data e ora della rilevazione, matricola del misuratore, lettura rilevata, georeferenziazione e codice dell'operatore.

3. L'operatore deve scattare anche foto panoramiche dell'ubicazione del contatore, in modo da evidenziare eventuali anomalie e certificare l'ubicazione del medesimo contatore.

Per foto panoramica, si intende un'immagine del pozzetto o della nicchia o dell'area ove è installato il contatore da cui si comprenda chiaramente lo stato generale dello strumento di misura.

Per tutti i casi in cui la lettura del contatore non fosse possibile a causa del mancato accesso allo stesso, l'operatore deve effettuare i rilievi fotografici attenendosi a quanto dettagliato nel paragrafo 11.1.4.

4. Con cadenza periodica, l'archivio fotografico in formato digitale deve essere consegnato alla committente, concordando con la stessa le modalità di trasferimento, estensione e dimensione dei file. Unitamente deve essere consegnato su supporto informatico il tracciato predisposto e l'indicizzazione dei rilievi trasferiti (allegato D)¹.

b- Piattaforma Web di consultazione

¹ Sul tracciato il nome dell'immagine dovrà presentare collegamento ipertestuale all'immagine stessa nella directory concordata e nel caso di più foto per lo stesso contatore il tracciato dovrà contenere più righe, una per ciascuna immagine, e nome sequenziale "Nome dell' immagine01"; "Nome dell' immagine02"; ecc...

1. Le foto devono essere stoccate e conservate sulla piattaforma Web di consultazione indicata nell'offerta tecnica di L&M Studio Center, nei termini temporali e nelle modalità proposte.
2. Le foto devono essere selezionabili secondo i criteri di ricerca basati sul codice utenza, matricola, data, località, via, civico, nominativo, eventuali anomalie riscontrate dal letturista, georeferenziazione o per combinazioni di questi. Tutti i dati presenti sul portale devono essere esportabili in Excel.
3. Al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza, la committente si riserva, in funzione delle proprie necessità aziendali, il diritto di richiedere implementazioni e migliorie al sito all'appaltatore, che le dovrà approntare a proprie spese.

c- Georeferenziazione ubicazione contatore

1. Per ogni operazione di lettura devono essere acquisite le coordinate geografiche dell'ubicazione del contatore, la data e l'ora di visita.
2. Le coordinate geografiche devono essere inserite nei dati delle fotoletture e devono essere impresse su tutti i rilievi fotografici.
3. L'informazione, su supporto informatico e su tracciato predisposto (allegato E e F2), è resa alla committente assieme ai file contenenti le letture effettuate con evidenza del seguente dettaglio: coordinata X; coordinata Y; Livello di accuratezza.
4. La committente si riserva il diritto di richiedere l'estrazione massiva e la comunicazione in formato digitale dell'informazione. Le modalità verranno concordate nel corso della esecuzione del servizio.

5. Informazioni aggiuntive richieste sui contatori

1. In concomitanza con la esecuzione delle letture, il personale dell'Appaltatore provvede a:

- verificare, aggiornare e restituire alla committente i dati relativi alla tipologia del contatore, matricola, dislocazione, note relative alla posizione ed accessibilità dei contatori. (Per accessibilità si intende quanto definito dalla delibera 218/2016/R/idr dell'AEEGSI e successive eventuali modifiche od integrazioni).
- segnalare i contatori per cui non si riesca, per motivi oggettivi riferiti alle condizioni dell'apparecchio di misura, ad effettuare la lettura (es. vetro sporco, misuratore non raggiungibile, ecc.);
- verificare e segnalare l'irregolare funzionalità dei contatori o la presenza di perdite prima o dopo lo stesso. Il personale dell'appaltatore segnala alla committente eventuali perdite idriche o situazioni ritenute anomale o pericolose.
- verificare e segnalare il corretto abbinamento matricola/utenza;
- verificare e segnalare l'eventuale mancanza della valvola di non ritorno e dei sigilli di sicurezza.

2. Le annotazioni vengono comunicate alla committente su supporto informatico e su tracciato predisposto previsto per la restituzione delle letture (allegati E e F2).

3. Tali attività si intendono compensate nel prezzo delle letture per cui all'appaltatore non saranno riconosciuti compensi o indennizzi aggiuntivi.

4. Si precisa che il personale dell'esecutore non deve in alcun modo intervenire direttamente sulle problematiche o vizi eventualmente riscontrati durante lo svolgimento delle attività di lettura, dovendosi

limitare alle segnalazioni di cui sopra. Diversamente, l'operatore economico risponde dei costi diretti o indiretti eventualmente sostenuti da AGS per rimediare alle attività indebitamente poste in essere, con addebito a valere sulle polizze fideiussorie.

ARTICOLO 11.5 - Nota informativa fallito tentativo - "cartolina"

1. Qualora il contatore sia classificato come non accessibile o parzialmente accessibile e per l'assenza o l'indisponibilità dell'utente non sia possibile effettuare la lettura direttamente, l'appaltatore dovrà lasciare nella cassetta postale presso l'abitazione dello stesso, una nota informativa, c.d. "cartolina" che riporti i seguenti dati:

- indirizzo;
- cognome e nome dell'utente;
- matricola contatore;
- data e ora di passaggio;
- firma leggibile dell'operatore.

2. Il letturista provvede a lasciare tale cartolina nella cassetta postale dell'utente e in mancanza, in luoghi opportunamente protetti e di facile reperibilità da parte dell'utente stesso.

3. A certificazione della consegna e della corretta e completa compilazione della cartolina, l'addetto deve effettuare i seguenti rilievi fotografici con georeferenziazione.

Risulta **fondamentale** che l'operatore effettui una foto ambientale riportante:

- 1) **numero civico** dell'utente e del **nome dello stesso presente sul campanello;**
- 2) **cartolina COMPILATA** con i dati dell'utente, matricola

contatore, data e ora di passaggio, firma leggibile dell'operatore.

4. Per ogni cartolina debitamente compilata e documentata viene riconosciuto un importo pari al 40% del prezzo della lettura offerto in sede di gara, corretto secondo l'indice di adeguamento del GdL.

5. L'approvvigionamento della nota informativa è a cura e onere dell'appaltatore.

6. Le caratteristiche tecniche dell'approvvigionamento della nota informativa devono essere precisate in sede di comunicazione dell'offerta. In ogni caso il disegno e il contenuto della nota informativa dovranno essere approvati dalla committente.

ARTICOLO 11.6 - Restituzione delle letture

1. La restituzione delle letture, su supporto informatico e su tracciato predisposto (allegati E, F1, F2), deve essere effettuata al completamento di ogni singolo Gruppo di Lettura affidato, esclusivamente a mezzo e-mail.

2. Come precisato all'articolo 11.1.1, qualora per motivi tecnici di estrazione del dato dal sistema informatico della committente la consegna sia ripartita in più file, ai fini della modalità - tempi - percentuali di riconsegna, fa fede la data di consegna dell'ultimo file e il complesso dei dati trasmessi deve intendersi come unico Gruppo di Lettura.

3. Contemporaneamente, le informazioni e rilevazioni relative il Gruppo di Lettura sono rese disponibili sulla piattaforma Web di consultazione.

4. Si precisa che unitamente alle letture e alle foto rilevate, ed entro le medesime scadenze di tempo, l'appaltatore deve inviare, sempre tramite e-mail, il resoconto della attività preliminare di informazione del tentativo di lettura, le eventuali foto a supporto dell'attività di preavviso, le informazioni relative la georeferenziazione del GdL affidato su supporto informatico e su tracciato predisposto (allegati C e F2).

5. L'insorgere di problematiche che obblighino l'appaltatore ad avvalersi straordinariamente di supporti non informatici o informatici ma non compatibili con il sistema della committente per l'esecuzione delle attività appaltate deve essere immediatamente segnalato alla committente indicando contestualmente i tempi previsti per il ripristino delle condizioni operative ottimali. In nessun caso ciò può motivare la sospensione dell'applicazione delle penalità previste dal presente contratto. L'appaltatore deve, inoltre, farsi carico degli eventuali oneri e costi che dovessero derivare da tale situazione (es. attività di data entry di letture non trasmesse in via informatica, costi di interoperabilità tra sistemi).

ARTICOLO 11.7 -Termini di riconsegna

1. Per ciascun GdL i termini di riconsegna (tempi t1, t2, t3 e percentuale R1%, R2%) sono esplicitati nell'allegato "Calendario Pianificazione delle Letture – dati qualitativi" (Allegato A1) e oggetto di offerta in sede di gara.

2. Il riscontro del rispetto dei termini di consegna (tempi e percentuale) è riferito ad ogni singolo Gruppo di Lettura consegnato

dalla committente all'appaltatore e da questa restituita a letture eseguite.

a- Tempo di riconsegna

Per ciascun Gruppo di Lettura affidato, la data di inizio rilevazione delle misure e di riconsegna è esplicitata nell'e-mail di affidamento di ogni singolo GdL nel rispetto del Calendario Pianificazione delle Letture e del numero di giorni massimo t1, t2 e t3 offerto in sede di gara (ai fini del conteggio dei giorni si considerano i giorni lavorativi dal lunedì al sabato). Le letture e le relative foto rilevate devono essere rese disponibili alla committente entro l'ultimo giorno previsto.

b- Percentuali di riconsegna

Per ciascun Gruppo di Lettura affidato, la percentuale minima di riconsegna delle letture sul numero complessivo di letture richieste, nei tempi di cui sopra, deve essere superiore ai valori R1% e R2% offerti in sede di gara.

ARTICOLO 11.8 - Letture di controllo

L'appaltatore è tenuto, senza ulteriori oneri per la committente, a effettuare i controlli sulle letture per le quali la committente abbia riscontrato errori, presuma valori anomali a suo insindacabile giudizio oppure per le quale ci sia una specifica richiesta/lamentela dell'Utente riguardo alla "cartolina" lasciata dall'operatore. Questi controlli, richiesti via e-mail, avranno carattere di urgenza e dovranno essere eseguiti entro 48 ore dalla richiesta.

ARTICOLO 11.9 - Ulteriore tentativo di lettura

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni normative della delibera 218/2016 articolo 7.3, il servizio di lettura massiva deve prevedere

anche la gestione degli ulteriori tentativi di lettura, ossia cd. "ripasso", secondo le previsioni di ARERA.

2. In considerazione del CPL che prevede per ogni utenza un numero di tentativi di lettura pari a 3, il servizio di "ripasso" riguarda le utenze con consumo superiore a 3.000 mc/anno. Per ciascun GdL l'incidenza è esplicitata nell'allegato "Calendario Pianificazione delle Letture – dati qualitativi" (Allegato A1 classificazione L3).

3. Al rientro di ogni GdL, la committente provvederà ad analizzare il rispetto della normativa e entro 7 giorni lavorativi invierà l'elenco delle utenze per le quali l'appaltatore dovrà effettuare il "ripasso".

4. L'appaltatore, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del file, dovrà effettuare i rilievi e restituire le letture.

Le modalità di gestione del servizio devono avvenire secondo gli standard di ARERA e secondo quanto previsto dal capitolato speciale e relativi allegati.

ARTICOLO 11.10 - Autoletture

1. Le autoletture eventualmente prese in carico dall'appaltatore non saranno considerate alla stregua delle letture eseguite e rendicontate dall'operatore essendo soggette a specifica disciplina della delibera 218/2016 e validazione ai sensi degli art. 7, 8 e 9. Le autoletture potranno essere validate o non validate sulla base di dati pregressi e di un algoritmo forniti dalla committente all'appaltatore.

2. In caso di mancata validazione della lettura, l'appaltatore dovrà dare riscontro all'utente entro 9 giorni dalla ricezione della autolettura come previsto dalla succitata delibera all'articolo 8.4.

3. La restituzione delle autoletture deve essere effettuata con cadenza settimanale, indipendentemente dalla consegna del Gruppo di Lettura affidato, esclusivamente a mezzo e-mail, su supporto informatico e su tracciato predisposto (allegato G al capitolato speciale).

4. Per ogni autolettura debitamente comunicata e documentata viene riconosciuto un importo pari al 100% del prezzo della lettura.

ARTICOLO 11.11 - Rilevazione di utenze non a ruolo

Nel caso in cui durante la normale attività di lettura si riscontrassero utenze non presenti negli elenchi trasmessi dalla committente, il letturista dovrà attenersi alle seguenti indicazioni operative:

α- Rilevazione di utenze non a ruolo dotate di contatore

Nel caso in cui, durante la normale attività di lettura, si riscontrassero utenze dotate di contatore ma non presenti nell'archivio trasmesso, il letturista deve rilevare le seguenti informazioni:

- lettura, data e ora della rilevazione;
- matricola e stato del contatore;
- ubicazione fornitura;
- nome e cognome dell'utente;
- fotolettura e georeferenziazione della situazione rilevata.

Per ogni rilevazione completa delle informazioni sopra citate viene corrisposta una somma pari 10 (dieci) volte il prezzo della singola lettura. In mancanza di una delle informazioni sopra elencate viene corrisposto un prezzo pari a 5 (cinque) volte quello della singola lettura.

Non saranno considerate utenze non a ruolo e, di conseguenza, non sarà applicata la remunerazione sopra riportata, le utenze che negli elenchi trasmessi dal committente all'appaltatore riportano un numero di matricola "fittizio", identificato con la sigla "XX" in appendice al campo destinato alla matricola stessa. La rettifica dei dati delle utenze "XX", da parte dell'appaltatore, integra un'obbligazione ricompresa nel prezzo contrattuale.

b- Rilevazione di utenze non a ruolo prive di contatore

Nel caso in cui durante la normale attività di lettura si riscontrassero utenze prive di contatore e non presenti degli elenchi trasmessi, il letturista deve rilevare le seguenti informazioni:

- ubicazione fornitura;
- nome e cognome dell'Utente;
- fotolettura e georeferenziazione della situazione rilevata.

Per ogni rilevazione completa delle informazioni sopra citate viene corrisposta una somma pari 10 (dieci) volte il prezzo offerto.

Non saranno considerate utenze non a ruolo e, di conseguenza, non sarà applicata la remunerazione sopra riportata, le utenze che nell'archivio trasmesso dal committente all'appaltatore riportano un numero di matricola fittizio, identificato con la sigla "XX" in appendice al campo destinato alla matricola stessa.

La rettifica dei dati delle utenze XX, da parte dell'appaltatore, integra un'obbligazione dell'appaltatore, ricompresa nel prezzo contrattuale.

ARTICOLO 11.12 -Rilevazione di derivazioni abusive a monte del contatore

Nel caso in cui durante la normale attività di lettura si riscontrassero derivazioni abusive a monte del contatore, il letturista deve segnalare immediatamente alla committente quanto rilevato, precisando il maggior numero possibile di informazioni per l'individuazione della derivazione e i relativi responsabili ed effettuando rilievi fotografici e georeferenziati della situazione rilevata.

Per ogni rilevazione sopra citata viene corrisposta una somma pari 10 (dieci) volte il prezzo della singola lettura.

ARTICOLO 11.13 - Obblighi di registrazione

In considerazione della normativa definita dall'Autorità in merito alla erogazione del Servizio di Misura e agli obblighi di Registrazione e Comunicazione descritti nel titolo 3 dell'Allegato A della delibera 218/2016/R/idr l'appaltatore è tenuto a conservare tutti gli elementi informativi relativi ai tentativi di lettura secondo il contenuto minimo di competenza definito all'art.14 della delibera e a fornirne su richiesta estrazione alla committente.

Il rendiconto, su supporto informatico e su tracciato da concordare, sarà inviato esclusivamente a mezzo e - mail entro 6 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

La società L. & M. STUDIO CENTER S.r.l. dichiara di non essere soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili come confermato dalla nota della Regione Sicilia – Centro per l'impiego di Palermo e Monreale – Collocamento

Mirato. Infine la società L. & M. Studio Center S.r.l. dichiara di avere un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiore a 50 e, pertanto, si impegna a fornire ad AGS, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli dei passaggi di categoria o di qualifica di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tali relazioni dovranno essere trasmesse entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

ARTICOLO 13 – CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

1. In ossequio a quanto previsto dall'art. 57 del D. lgs 36/2023, finalizzato a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, considerato che l'appaltatore risulta affidatario anche del precedente contratto, dichiara di confermare il personale dipendente impiegato ad eccezione di due unità che, alla scadenza contrattuale, non hanno rinnovato il contratto e pertanto sostituiti da personale di nuova assunzione, ovvero: Barini Davide e Cacciatori Ivan.

Restano in forze: Giannone Giorgio, Banducci Gabriele, Malfer Enrico, Moia Andrew, Tarocco Alessandro, Zavarise Riccardo.

2. Il personale che l'appaltatore utilizzerà dovrà essere adeguatamente preparato sia dal punto di vista professionale che comportamentale.

3. Al fine di garantire tali requisiti l'appaltatore dovrà predisporre, prima dell'inizio delle attività di lettura e successivamente con cadenza semestrale, delle sessioni di formazione con i propri operatori. La pianificazione sarà condivisa con la committente che potrà intervenire con proprio personale per fornire dettagli utili all'esecuzione delle rilevazioni e per verificare l'equipaggiamento e l'attrezzatura di ogni operatore.

4. Resta inteso che la stazione appaltante si riserva il diritto di inibire al personale che non avrà partecipato o non parteciperà all'attività di formazione, l'espletamento del servizio. In questo caso l'operatore economico dovrà sostituire entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione della committente il personale di cui sopra, pena l'applicazione della relativa penale.

ARTICOLO 14 – DURATA DEL CONTRATTO, CONSEGNA ANTICIPATA

1. La durata del servizio oggetto dell'appalto è fissata in 12 mesi consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto o del verbale di consegna del servizio. Nel calcolo del tempo contrattuale è tenuto conto anche delle ferie contrattuali;

2. La stazione appaltante si riserva il diritto di optare per la prosecuzione del rapporto contrattuale per 12 mesi, alle medesime condizioni di aggiudicazione, o a condizioni più favorevoli e si riserva il diritto di optare per la proroga del rapporto contrattuale per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni di aggiudicazione o a condizioni più favorevoli.

3. La stazione appaltante si riserva, inoltre il diritto di esercitare l'opzione quantitativa in aumento ex art. 120 comma 1, lett. a) fino alla concorrenza della misura massima del 20% dell'importo del contratto.

4. Considerato che il presente contratto si pone in termini di continuità con il precedente affidamento, non è prevista alcuna soluzione di continuità nell'espletamento del servizio.

ARTICOLO 15 – PENALI

1. Nel caso di difformità e ritardo rispetto agli adempimenti previsti dal capitolato speciale con particolare riferimento agli artt. 3.1.2 "informazione preliminare del tentativo di lettura" e dall'art. 7 intitolato "Prezzi e penali" nonché 7.1 "*Modulazione prezzo di base*" che prevede riduzioni di prezzo in penale a fronte di ritardi e dal presente contratto, per cause imputabili all'appaltatore e, segnatamente, nei casi di seguito elencati, si procederà con l'applicazione delle relative penali, come di seguito previsto:

- rilascio cartolina in caso contatore accessibile, letture effettuate omettendo il codice anomalia o il campo note o la posizione, o note segnalate non coerenti o errate, cartolina non compilata, secondo quanto previsto dall'art. 3.1.3 e 3.1.4 del Capitolato speciale d'appalto in tutte le sue parti, nonché dall'art. 11.5, comma 3, si applicherà una penale pari al valore della lettura,
- errori di lettura, letture non effettuate, penalità di 5,00 euro iva esclusa, per ogni caso verificato;
- per ogni lettura accompagnata da rilievo fotografico mancante, incompleto degli elementi descritti al presente

capitolato o comunque insufficiente alla verifica dei dati di consumo trasmessi, è applicata una penale di 5,00 euro iva esclusa, per ogni caso verificato.

2. Sono previste ulteriori penali a carico dell'appaltatore, con diversa valorizzazione economica, nei seguenti casi:

- reclami di utenti per comportamenti non consoni e/o irrispettosi da parte degli operatori;
- mancato utilizzo da parte degli operatori dell'abbigliamento uniformato e/o del tesserino di riconoscimento;
- letture eseguite al di fuori degli orari consentiti;
- per ogni lavoratore sprovvisto delle conoscenze linguistiche dichiarate in sede di offerta;
- per ogni mancato aggiornamento dell'elenco del personale utilizzato;
- per ciascun giorno di ritardo nella sostituzione del personale per la fattispecie di cui all'art. 4 del Capitolato speciale e 13.4 del presente contratto;
- per ciascun giorno di ritardato avvio della operatività, per colpa dell'appaltatore, oltre il quindicesimo giorno naturale e consecutivo dalla data di decorrenza del contratto.

3. Al verificarsi dei casi di cui sopra, e per ciascuno di essi, la committente applicherà una penalità fissa di euro 300,00 a singolo evento con esclusione dell'ultimo caso per il quale la penale una tantum applicata è pari a 500,00 euro per ciascun giorno di ritardo computato dalla data di decorrenza del contratto inclusa.

4. L'applicazione delle ulteriori penali di cui sopra è comunicata per

iscritto all'appaltatore il quale, entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla contestazione, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte. In assenza di controdeduzioni o nel caso in cui la committente non ritenga di accoglierle, si provvederà all'applicazione delle penali decurtandole dal primo pagamento utile o dall'importo delle polizze prodotte.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'ente aggiudicatore a causa dei ritardi.

6. In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare complessivamente il 10% dell'importo contrattuale, al raggiungimento di tale soglia la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere con la risoluzione in danno del contratto.

ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE

Le parti danno atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto l'art. 122 del D.lgs. 36/2023, l'art. 10 dell'allegato II.14 del medesimo Codice e l'art. 1453 e s.s. del Codice civile.

Integrano cause espresse di risoluzione del contratto:

- 1) la restituzione di una percentuale di letture effettuate sulla stessa località, inferiore al Ra-10% per due tentativi successivi, ai sensi dell'art. 3.1.6 lett. b) del Capitolato speciale.
- 2) Il mancato rispetto per due mesi consecutivi della pianificazione.

ARTICOLO 17 – RECESSO

Le parti danno atto che trovano applicazione, in materia di recesso del contratto, le disposizioni di cui all'art. 123 e all'art. 11 dell'allegato II.14 del Codice.

ARTICOLO 18 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore, secondo quanto previsto dall' art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, cui integralmente si rinvia, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto ha costituito, in data 10.08.2024 cauzione definitiva in € 65.450 (sessantacinquemilaquattrocentocinquanta), pari al 11,01% del presente contratto, emessa dalla società assicuratrice ABC Insurance di Bucarest. L'importo della cauzione è stato calcolato tenendo conto delle riduzioni previste dall'art. 106, co. 8, e dall'allegato II.13 del Codice.

ARTICOLO 19 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato speciale, l'operatore economico ha prodotto atto di quietanza di pagamento di rinnovo annuale della polizza n. 1/39197/61/176817017, emessa dalla Compagnia di Assicurazione UnipolSai – Agenzia di Palermo, con un massimale RCT/RCO pari a 3.000.000 per sinistro;
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del Capitolato speciale, l'operatore in data 02.10.2024 l'operatore economico ha inviato la comunicazione ricevuta dalla società assicuratrice AIG Advisors S.r.l. relativa alla prossima emissione della polizza n. ITEO000078 con efficacia decorrente dal 24.09.2024 a copertura di eventuali danni patrimoniali diretti o indiretti o indennizzi, con estensione alle sanzioni subite o alle penali applicate, comminate al

committente per responsabilità dell'appaltatore, per un importo massimale pari a 5.000.000 (cinquemilioni/00 di euro).

3. Tale polizza è in corso di produzione in sede di stipula del presente contratto, per cui la mancata produzione integra condizione risolutiva espressa.

ARTICOLO 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, ai sensi dell'art. 119 comma 1, D. lgs. n. 36/2023.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, co. 12, del D.lgs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 ossia ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

ARTICOLO 21 – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO 231

1. L'appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AGS, pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. Lo stesso si impegna a:

a) rispettare i principi e i valori contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del piano di anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e comunque, tale da non esporre AGS al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i principi del modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.

2. Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a ags@ags.vr.it o dpo@ags.vr.it.

ARTICOLO 23 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Le informazioni e i dati ricevuti per l'esecuzione delle letture così come le letture e le ulteriori informazioni raccolte dagli addetti dell'appaltatore sono e rimarranno di esclusiva proprietà della committente: né l'appaltatore né i suoi addetti possono farne alcun uso né divulgarli.

La società L. & M. STUDIO CENTER S.r.l., è nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati personali degli utenti, come da documento di nomina, cui integralmente si rinvia.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima stazione appaltante. L'appaltatore

potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante.

ARTICOLO 24 – CLAUSOLA FINALE

1. Le Parti contraenti, a specifica richiesta, dichiarano che non sussistono nei loro riguardi le incapacità previste dall'art. 32 quater del Codice penale, come novellato.

2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo appaltatore per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii e dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.

L'Appaltatore
L. & M. STUDIO CENTER S.R.L.
(sig. Antonino Lombardo)

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Carlo Alberto Voi)